

SEDUTA

3.

SITZUNG

19-1-1949

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO



(Ore 10,45).

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta.

PANIZZA (D.C.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: 45 presenti; la seduta è validamente costituita. Processo verbale della seduta del 13 dicembre 1948.

PANIZZA (D.C.): *(dà lettura del processo verbale)*.

PRESIDENTE: Qualcuno intende proporre delle rettifiche al verbale letto ora?

DEFANT (A.S.A.R.): Ho un'osservazione in merito. Mi sembra che questo verbale sia troppo sommario. La prego di disporre perché il servizio stenografico renda per lo meno le idee direttrici di coloro che parlano.

PRESIDENTE: L'osservazione del signor Defant è stata rilevata anche da noi. Perciò da questa seduta abbiamo provveduto alla presenza di due stenografi effettivi e di una stenografa assistente, affinché si possa con maggior rapidità raggiungere la preparazione del verbale.

UNTERRICHTER (D.C.): Il verbale sia fatto nel modo più scrupoloso possibile. Proporrei che i testi stenografici controfirmati dal Segretario siano allegati al verbale. Quel testo e quel verbale restano a disposizione dei consiglieri per l'esame.

PRESIDENTE: Quale è il parere del Consiglio riguardo a questa proposta?

BALISTA (D.C.): Dovremo discutere della questione del nostro regolamento interno; quella è la sede nella quale potremo anche discutere se la lettura del verbale deve essere fatta.

PRESIDENTE: Viene messa ai voti la proposta fatta da questa Presidenza in risposta al consigliere Defant, nel senso di continuare secondo la consuetudine che seguiamo, che è quella del regolamento della Camera dei deputati, cioè di dare lettura di un verbale esatto, ma riassuntivo, e di mettere a disposizione dei consiglieri il verbale completo quando gli stenografi ci avranno dato il relativo rapporto.

PARIS (P.S.L.I.): Guardate che questi verbali saranno continuamente consultati; sono degli atti che devono rimanere per decine di anni, perché bisognerà sempre richiamarsi ad essi. Non so se sia possibile che un

verbale supplisca a queste funzioni. Io vedrei la necessità di fare dattilografare o riprodurre a ciclostile un centinaio di copie, da darsi a ciascun consigliere, e in modo che rimangano in archivio una cinquantina di copie. Gli uffici che hanno contatti continui col Consiglio regionale avranno bisogno di consultarli, per interpretare qualche articolo di legge. Come avviene di solito, quando c'è un dubbio si va a consultare il verbale della discussione che è stata fatta quando si trattava di questa legge.

PRESIDENTE: La proposta che ho fatto precedentemente viene integrata con l'aggiunta del consigliere Paris, il cui pensiero era implicito nella mia iniziale proposta, in questo senso: i verbali che ci verranno presentati dagli stenografi verranno moltiplicati in modo che vi sia un numero di copie sufficiente da distribuire a ciascun consigliere, ma anche perché nell'archivio possa essere custodito un certo numero di copie. Con questa aggiunta propongo al Consiglio di pronunciarsi intorno alla lettura del verbale come si è fatto nelle precedenti sedute, nel senso di un verbale preciso ma riassuntivo; lasciando libero ogni consigliere di avere il testo del verbale completo nella forma che è stata testé indicata. Il Consiglio è pregato di pronunciarsi. Chi aderisce a questa proposta è pregato di alzare la mano.

(La proposta viene approvata da tutti i presenti, meno due).

PRESIDENTE: Prima di procedere al punto dell'ordine del giorno di questa mattina ho il piacere e l'onore di portare al Consiglio regionale il saluto del rappresentante dello Stato nella Regione, Commissario Bisia, il quale mi ha pregato di comunicare

al Consiglio il suo più caldo saluto, con l'augurio di una collaborazione costante e feconda per il bene inscindibile dello Stato e della Regione. Ritengo d'interpretare il pensiero del Consiglio mandando da questa Sede il saluto deferente al rappresentante dello Stato nella Regione e proponendo che in una seduta, che abbia maggior solennità di questa, il rappresentante possa essere invitato a presenziarla.

(Applausi!)

Desidero inoltre ricapitolare quelle norme che mi sono sentito in obbligo di comunicare alla stampa per quanto riguarda il pubblico. In questa sala il pubblico è ammesso alle sedute, ma è pregato di mantenere un contegno assolutamente riservato, non esprimendo né favorevolmente né sfavorevolmente, in nessuna maniera, alcuna opinione; mantenendosi in silenzio, a capo scoperto. Nella sala è rigorosamente vietato fumare. L'Ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale che si è incaricato di preparare il progetto delle tribune per il pubblico, ha già allestito un progetto di massima perché al pubblico venga dato di seguire comodamente le sedute e assistere a queste discussioni.

Per quanto riguarda gli stenografi, aderendo anche alle proposte del primo stenografo, professor Riccamboni, che debbo ringraziare per la sua solerte attività, si è provveduto ad aumentarne il numero, perché il lavoro possa essere più sollecito nella preparazione e nella successiva trascrizione dei testi stenografici delle sedute.

Quanto alla proposta fatta dal consigliere Paris nella seduta precedente, si è proceduto alla distruzione delle schede delle elezioni delle due sedute precedenti, alla pre-

senza mia e del Segretario generale dell'Amministrazione provinciale, nonché del primo Segretario.

Per la seduta del pomeriggio vorrei sottoporre immediatamente al Consiglio la proposta che gli stenografi siano dispensati dal loro lavoro, in base all'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati: «*La Camera può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta. Quando la Camera si riunisce in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.*

Desidero quindi che il Consiglio regionale si pronunci immediatamente al riguardo.

CAPRONI (P.P.T.T.): Al mio gruppo sembra anzitutto che il Consiglio si debba pronunciare se sia il caso di tenere seduta segreta o meno, per la trattazione delle Norme di attuazione. Per principio il mio gruppo è contrario alle sedute segrete. Comprendo la necessità delle sedute segrete in sede di Parlamento, quando si tratta di affari che riguardano la pace e la guerra, nei quali l'opinione pubblica può essere fortemente scossa, ma non comprendo come si debba procedere a seduta segreta quando si tratta fra una popolazione ben nata e notevolmente disciplinata. Poi c'è quel secondo punto che riguarda il compenso ai consiglieri, anche questo è un punto che può interessare il pubblico, perché il denaro che verrà a percepire il consigliere è denaro pubblico. Quindi sono contrario per principio, e con me il mio gruppo è solidale, contro le sedute segrete.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Sarà necessario, perché si

discuta quest'argomento, che tutti i nostri consiglieri abbiano compreso nella loro lingua materna questo articolo 141:

«*Die Versammlung kann beschliessen, dass kein Sitzungsprotokoll abgefasst wird, wenn sie in Geheimsitzung zusammentritt. Wenn die Versammlung eine Geheimsitzung abhält, so zieht sich der Protokollführer zurück, es sei denn, dass die Versammlung anderweitig darüber beschliesst.*».

Über diesen Gegenstand wird jetzt diskutiert.

(*Si discute ora su questo argomento.*)

SALVETTI (P.S.I.): Senza entrare nel merito della proposta Caproni vorrei sollevare un'altra pregiudiziale. Dal testo del Regolamento è evidente che l'unico organo competente a decidere se le sedute siano segrete o meno non può essere che il Consiglio stesso. Evidentemente l'ordine del giorno è stato fatto dagli organi esecutivi del Consiglio regionale e sarà stata un'eccezione.

PARIS (P.S.L.I.): Non sono d'accordo col consigliere Caproni per la discussione pubblica e in modo particolare per le Norme di attuazione, che non sono ancora in vigore. Ci sono degli interessi contrastanti qui dentro e molti verrebbero a saperne, e forse lo sapranno egualmente, ma non è mai un diritto. In ogni modo noi non dobbiamo dare in pasto al pubblico una legge — e mi riferisco in modo particolare al pubblico somamente interessato a certi problemi che sono contenti in queste Norme di attuazione — prima che la legge stessa venga ufficialmente pubblicata e che abbia vigore. Propongo quindi che la seduta, per lo meno per la parte in cui vengono discusse le Norme di attuazione, sia segreta.

ALBERTI-POJA (D.C.): Condivido il parere del consigliere Paris per quanto riguarda la prima parte. Dobbiamo ricordare che queste Norme di attuazione sono state inviate qui perché fosse dato parere espresso in proposito e che non è poi nemmeno vincolante per il Governo; è logico che, se questo parere lo dà tutto il Consiglio, può avere una certa efficacia, in quanto è il Consiglio regionale che lo dà, e non è l'opinione pubblica. Se queste regole si mettono in discussione pubblica, perde qualsiasi valore quell'indicazione che potrebbe dare tutto il Consiglio regionale appunto nell'interesse stesso della popolazione trentina. Ritengo sia opportuno che i suoi rappresentanti possano prendere questa decisione, dare questo consiglio con una certa riservatezza, serietà, e ponderatezza di giudizio.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Der Abg. Caproni hat den Vorschlag gemacht, keine Geheimsitzung abzuhalten, weil das Publikum das Recht hat, alles zu hören; man soll keine Geheimnisse haben. Es sind auch andere Meinungen geäußert worden, nachdem festgestellt wurde, dass es nämlich Sache der Geschäftsordnung sein wird — die wir selber beschliessen müssen — festzusetzen, wann wir eine Geheimsitzung oder eine öffentliche Sitzung abhalten.

(Il consigliere Caproni ha proposto di non fare seduta segreta perché il pubblico ha diritto di sentire tutto; non devono esserci dei segreti. Sono stati espressi ancora altri punti di vista, essendo stato rilevato che spetterà al Regolamento interno — che dovremo approvare noi stessi — di stabilire i casi in cui dovremo fare seduta segreta oppure seduta pubblica).

E qui vorrei aggiungere questo. Io sono d'avviso di dare al pubblico quasi tutto quello che si può dare; ma qui ci troviamo davanti ad una decisione della Presidenza, che ha stabilito la riunione in seduta segreta nel pomeriggio, e sono d'accordo che questa riunione segreta venga fatta. Le sedute segrete si fanno di solito solo quando si parla di persone; ora sarà nostro compito quando faremo il Regolamento, ritenere di decidere quando noi vogliamo tenere la seduta segreta o quando non si può tenere segreta. Questa è materia di discussione delle prossime sedute; per oggi io credo di mantenerci all'ordine del giorno e fare seduta segreta nel pomeriggio.

DEFANT (A.S.A.R.): Un'osservazione di principio: noi lottiamo per la prevalenza della sovranità — mi scusi la Presidenza se faccio questo rimarco — questa mi pareva una decisione da prendere in sede consiliare. A prescindere da questa considerazione, fortissime ragioni vi sono che militano a favore della seduta segreta ed altre moltissime a favore della seduta pubblica. Il consigliere Alberti-Poja un momento fa, ha dichiarato che le Norme di attuazione non sono vincolanti per il Governo; anche lo Statuto inviato quassù il 2 novembre era una formulazione allo stato di proposta, e non era vincolante per il Governo, in quanto composto e elaborato da una commissione parlamentare, eppure è stato attuato alla lettera. Ora noi discutendo le Norme di attuazione, discutiamo il modo con cui si deve applicare la legge, e quindi sarebbe di alto interesse che tutte le categorie sociali fossero al corrente di questa nostra discussione. D'altra parte — come osservava giustamente il consigliere Paris — vi è il fatto grave che queste Norme non sono ancora tali, sono proposte che potrebbero suscitare

in qualche ambiente delle critiche infondate, quindi propongo che la proposta sia messa ai voti in sede consiliare.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Debbo associarmi e richiedere la seduta segreta tanto per la prima parte dell'ordine del giorno come per la seconda parte. È consuetudine parlamentare che, quando si trattano questioni finanziarie di emolumenti a singoli consiglieri e a singoli Assessori, il pubblico non ha nulla a che vedere. Quindi io voterò per la seduta segreta.

UNTERRICHTER (D.C.): Alle ragioni che sono già state dette sulla opportunità della discussione delle Norme di attuazione in seduta segreta, vorrei aggiungere questo: è desiderabile che dal nostro Consiglio parta una proposta di Norme di attuazione per Roma che sia unica fin dove è possibile; questa è la nostra tendenza e questo è il nostro desiderio. Essendo probabile che in sede di discussione ci troviamo ad essere su qualche argomento un partito di un'opinione ed uno di un'altra, io penso che queste differenze di opinioni — finché è possibile — siano appianate e quindi da una discussione non risulti di fronte alla pubblica opinione che ci troviamo in disaccordo su quella che è la materia delle Norme di attuazione. È questa la ragione per la quale la pubblica opinione ci deve perdonare questa idea di aver proposto la seduta segreta. Per la questione degli emolumenti ai singoli consiglieri non crediate a delle cose tenebrose! È logico che il pubblico verrà a sapere quali emolumenti ricevono i consiglieri.

SCOTONI (P.C.I.): Mi sembra che le discussioni procedano molto lentamente per il motivo — come ha fatto osservare il vice-Presidente del Consiglio — che noi dobbiamo

darci un regolamento interno. Intanto vorrei invitare i signori consiglieri ad accettare quello proposto dalla Presidenza in queste prime sedute. D'altra parte riguardo alla seduta di questa sera, se si intendeva protestare per la segretezza delle Norme di attuazione si doveva farlo quando abbiamo ricevuto la lettera dove si diceva: « *Si trasmette in via del tutto riservata* ». È evidente che quando si manda un documento riservato, non si possono fare delle discussioni pubbliche, altrimenti avrei potuto rivolgermi a molta gente per chiedere consiglio, cosa che non ho potuto fare per la riservatezza che è stata chiesta.

STROBL (S.V.P.): Chiedo al Presidente di far tradurre in lingua tedesca l'oggetto che viene posto in votazione, per consentire ai consiglieri del mio gruppo di esprimere con cognizione il loro voto.

PRESIDENTE: Non ho nulla in contrario a sottoporre la conferma del carattere segreto della seduta del pomeriggio alla decisione del Consiglio. Per quanto riguarda il regolamento interno, ho il piacere di convocare il Consiglio lunedì prossimo, 24 corrente, alle ore 10.30 e metter come primo punto all'Ordine del giorno la nomina della commissione per il regolamento interno, proponendo intanto un regolamento provvisorio.

Con 41 voti favorevoli è approvata la seduta segreta per il pomeriggio.

Passo all'Ordine del giorno: « **Nomina della Commissione di Convalida** ». Preleggo l'articolo 12 contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 13.9.1948, n. 1155: « *Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici*

delle sezioni ed agli uffici centrali circoscrizionali devono essere trasmessi alla Segreteria provvisoria del Consiglio regionale entro il termine di 20 giorni dalla proclamazione degli eletti ». La data della proclamazione degli eletti è stata il 5 dicembre; quindi con il 25 dicembre scadeva il termine per la presentazione delle proteste e dei reclami che sono ricordati nel testo dell'articolo 12. Per procedere alla convalida, il Presidente fa la proposta di nominare una commissione seguendo il criterio contenuto nel Regolamento della Camera dei deputati. A questo scopo facendo un estratto sia degli articoli contenuti nel testo del regolamento stesso, e del regolamento speciale della Commissione di convalida ho preparato una schema di 15 punti che contiene tutto quello che, in sostanza, è contenuto nelle disposizioni che riguardano la Camera dei deputati. Il principale di questi articoli, di cui do lettura, contiene questo criterio. Art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati. « Il Presidente del Consiglio nella seduta successiva a quella della sua nomina — e siamo in quel caso perché questa seduta continua la precedente — annuncia alla Camera la nomina di trenta deputati da lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni ». Se il Consiglio ritiene che debba essere seguito questo principio, i gruppi sono pregati di indicare i nominativi al Presidente del Consiglio regionale, il quale li fa propri e con questi nominativi costituisce e annuncia al Consiglio stesso la Commissione di convalida.

La discussione è aperta. Do lettura del progetto di regolamento della Commissione di convalida:

Articolo 1.

« Il Presidente del Consiglio regionale nella seduta successiva a quella della sua no-

mina, annuncia al Consiglio i nomi dei consiglieri da lui scelti a costituire la Commissione di convalida ».

Articolo 2.

« I consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Commissione di convalida non possono rifiutare la nomina né dare le loro dimissioni ».

Articolo 3.

« La Commissione di convalida si riunisce sotto la presidenza provvisoria dell'anziano e procede alla propria costituzione nominando, a maggioranza assoluta, un Presidente, un vice-Presidente e un Segretario ».

Articolo 4.

« Il Presidente della Commissione distribuisce fra i membri i documenti della elezione dei consiglieri regionali.

Ciascun relatore presenterà le sue conclusioni al Presidente della Commissione ».

Articolo 5.

« La Commissione esamina tutti i processi verbali e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni stabilite dalla legge per l'eleggibilità propone l'annullamento dell'elezione di lui ».

Articolo 6.

« Perché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta ».

Articolo 7.

« Le pratiche elettorali debbono essere firmate o da cittadini del Collegio o da candidati che vi ottennero voti; le firme devono essere legalizzate dal Sindaco del comune dove i firmati hanno domiciliato. Non possono essere prese in considerazione proteste che siano

pervenute alla Segreteria del Consiglio regionale oltre la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti ».

Articolo 8.

« In caso di contestazione, le parti potranno presentare nuovi documenti e deduzioni entro un termine di 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. Le parti possono prendere visione presso la Segreteria del Consiglio degli atti e delle proteste contenute nel piego elettorale ».

Articolo 9.

« La Commissione di convalida determina il giorno, l'ora e il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata e ne darà comunicazione agli interessati almeno tre giorni prima della data stabilita ».

Articolo 10.

« La Commissione ammette alla presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il consigliere eletto; così quelli come questo possono farsi rappresentare e produrre testimoni. È facoltà della Commissione chiamare d'ufficio testimoni e, quando occorra, stabilire per loro un'indennità. I consiglieri regionali non sono ammessi a patrocinare davanti alla Commissione, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione ».

Articolo 11.

« Le conclusioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, si riterranno per la convalidazione ».

Articolo 12.

« Le conclusioni della Commissione saranno comunicate al Consiglio regionale che ne delibererà ».

Articolo 13.

« L'esame delle elezioni regionali dovrà essere compiuto entro sei mesi dal giorno della nomina della Commissione di convalida ».

Articolo 14.

« I verbali della Commissione di convalida sono firmati dal Presidente e dal Segretario ».

Articolo 15.

« Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio regionale ».

UNTERRICHTER (D.C.): Si tratta di decidere quale formula noi seguiamo. In una riunione del gruppo consiliare della Democrazia cristiana sono state vagliate queste proposte:

Prima: *« della commissione facciano parte tre legali, o persone che abbiano dimestichezza con la materia giuridica, oppure quattro e, nel caso specifico, uno nominato dalla Democrazia cristiana, uno dal Südtiroler Volkspartei, due dai partiti di minoranza, se credono di scindere tendenza di destra e tendenza di sinistra ».*

Oppure nominare una commissione nella quale siano rappresentati tutti i partiti, con un rappresentante ogni quattro consiglieri, quindi chi ha multipli di quattro entra con due o tre rappresentanti ».

Questa Commissione dovrebbe dare garanzia di un'equa presa in considerazione e un'equa istruzione di tutte le pratiche. La Commissione, in base al Regolamento che andrà poi approvato, prospetterà le sue conclusioni al Consiglio, che decide. Io quindi pro-

porrei di cominciare a discutere della composizione della commissione e nominare i membri.

SALVETTI (P.S.I.): Mi era stata prospettata l'ipotesi di ricorrere alla rappresentanza di tutti i partiti. La miglior soluzione, a mio parere personale. Il limite posto numericamente dal consigliere Unterrichter avrebbe lo svantaggio, per noi consiglieri dei gruppi di minoranza, che molti di noi non potrebbero essere presenti e sarebbero eliminati fin da principio, perché nessuno dei gruppi raggiunge la consistenza numerica da lui voluta.

UNTERRICHTER (D.C.): Finora le proposte fatte sono due: o un membro per ogni partito, salvo ai partiti più numerosi di avere più rappresentanti, oppure decidere se facciamo una commissione con quattro membri, nel qual caso uno è della Democrazia cristiana, uno del Südtiroler Volkspartei e due riservati ai partiti di minoranza.

SALVETTI (P.S.I.): Avevo capito male. Mi sembrava che il consigliere Unterrichter avesse detto che un partito che non ha quattro membri o un multiplo di quattro non potesse essere rappresentato. La mia proposta è che tutte le correnti siano rappresentate per ovvie ragioni. Se c'è una Commissione il cui parere vale per se stesso, indipendentemente dal valore numerico dei gruppi, è proprio questo.

SCOTONI (P.C.I.): Anch'io sono di questa opinione. Tanto più che la Commissione fa delle proposte. Perciò sarà poi il Consiglio, dove la maggioranza e la minoranza hanno il peso che hanno, a decidere. In sede di proposte ed in sede di esame credo sia equo che tutti i partiti abbiano la possibilità di un controllo, perciò farei senz'altro la proposta

che « nella Commissione di convalida debbano essere rappresentati tutti i gruppi politici che compongono il Consiglio regionale ».

PRESIDENTE: Prego il consigliere Scotoni di presentarmi per iscritto gli emendamenti proposti.

ERCKERT (S.V.P.): Sembra necessario accertare di quanti componenti dovrebbe essere questa Commissione. O diciamo, ogni gruppo è rappresentato e allora abbiamo un numero non precisato o facciamo una Commissione consistente di quattro persone secondo le proposte del consigliere Unterrichter. In ogni modo sembra necessario di fissare il numero dei componenti. In fin dei conti una Commissione che deve decidere sulla convalida delle elezioni sarà necessario che non sia troppo grande. Bastano cinque persone per conto mio per fare quel lavoro.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono per la prima formula. Nel caso si propenda per la prima formula, di rappresentare ogni gruppo consiliare, i consiglieri della lista Italia e del M.S.I. di Bolzano costituiscono un unico gruppo.

PRESIDENTE: A questo proposito, prima di porre ai voti le diverse proposte, comunico che nel caso in cui si stabilisca la presenza di tutti i gruppi politici, i gruppi politici rappresentati in questo Consiglio sono dieci. Avremo quindi dieci consiglieri componenti questa Commissione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Credo — e devo dire « credo » perché non mi trovo in condizione di essere preciso, non avendo potuto partecipare alla seduta del mio gruppo perché assente — che la propo-

sta fatta dal consigliere Unterrichter non sia ancora stata intesa nella sua giusta portata: includere nella Commissione almeno un rappresentante per ogni gruppo e proporzionare però la composizione della Commissione un po' a quello che è la composizione del Consiglio.

CAMINITI (P.S.I.): Il partito di maggioranza ha fatto tre proposte. Praticamente non ci ha detto che cosa vuole, quale tesi preferisce. Sarebbe importante. Il Südtiroler Volkspartei ha detto chiaramente il suo pensiero: per noi bastano pochi, cinque. Gradirei che il partito di maggioranza dicesse chiaramente quello che vuole prima di tutto. In secondo luogo pensiamo che ci troviamo di fronte ad una situazione particolare. Tra noi ci sono consiglieri di Trento e di Bolzano, ci sono vari partiti, e movimenti, gruppi. Ad ogni modo pregherei il Consiglio di tener presente che si tratta di una questione delicata, che si tratta di vagliare casi delicati e di applicare una legge che non è chiara. Ma si tratterà più tardi di esaminare anche come si dovrà intendere l'articolo 13 di questo abbozzo di regolamento sulla Commissione, sul quale credo si dovrà discutere a lungo. Perciò un maggior numero di componenti della commissione dovrebbe essere considerato più efficiente, più opportuno. Per tale motivo concludo chiedendo che la Democrazia cristiana chiarisca quale è la sua posizione in questa faccenda e prego che i consiglieri tengano presente l'opportunità che la Commissione sia larga il più possibile.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Facendo il computo aritmetico, qualora prevalesse la tesi proposta dalla Democrazia cristiana, la Commissione sarebbe composta da cinque per la Democrazia cristiana, 4 per il Südtiroler

Volkspartei, 1 socialista, 1 socialista lavoratori, 1 per il Partito popolare tirolese eccetera in tutto 18 componenti. Osservo che questi 18 componenti dovrebbero essere distolti dal comune lavoro di Assessori o di altro, e che ciò verrebbe a ritardare il lavoro della commissione. Non capisco neanche la necessità di una così numerosa commissione, in quanto l'articolo 12 dice che le conclusioni della commissione saranno comunicate al Consiglio regionale che ne delibererà. Farei quindi la proposta che la Commissione sia così composta: Democrazia cristiana 3, Südtiroler Volkspartei 2, Sinistre 2, Destre 1. - Sarebbero in tutto 8 persone.

ALBERTI-POJA (D.C.): Considerato che chi decide — in ultima analisi — è comunque il Consiglio, considerato che la tendenza generale è quella che ogni partito sia rappresentato, potremo proporre, che ogni movimento politico sia rappresentato in questa Commissione con un rappresentante indipendentemente dal numero dei consiglieri.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Se ogni partito ha in questa Commissione solo un rappresentante, le deliberazioni che questa Commissione può prendere possono essere completamente diverse da quelle che può prendere il Consiglio, perché la Commissione non è fatta in proporzione alla composizione del Consiglio. Perciò pur non volendo questa proporzione, cercherei di trovare una soluzione come quella proposta dal consigliere Cristoforetti, che se non dà tutto quello che spetta in base al rapporto numerico, ne tiene un po' conto.

ALBERTI-POJA (D.C.): Evidentemente, nella soluzione, il punto più importante è mettersi d'accordo per sapere chi è l'ultimo

giudice in materia. Chi giudica è il Consiglio. Il nostro concetto era questo: spostare la competenza della cosa sul Consiglio, limitare la competenza della Commissione all'esame degli elementi di cui disporrà. La Commissione non ha da portare al Consiglio le sue conclusioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Nonostante l'evidente contenuto della proposta del vice-Presidente del Consiglio a me pare che — per non creare un organismo eccessivamente ingombrante — si possa senz'altro aderire alla proposta che fa il consigliere Alberti, purché sia tolto di mezzo l'articolo 11 che in me ha creato uno stato di perplessità e dubbio.

PARIS (P.S.L.I.): In questo caso c'è sempre una relazione di maggioranza e di minoranza al Consiglio. Quindi, supponiamo anche che la maggioranza del Consiglio diventi minoranza nella Commissione, non c'è nulla da temere perché tutto viene portato al Consiglio che delibererà. Perché ogni gruppo possa essere sicuro di un procedimento obiettivo ed imparziale del lavoro, credo sia opportuno che ogni gruppo sia rappresentato, anche per non creare una commissione mastodontica.

SCOTONI (P.C.I.): Lasciamo anche un po' di libertà al Presidente del Consiglio. Purché ogni partito sia rappresentato, se un partito desidera avere due o tre membri nella commissione lo farà presente al Presidente del Consiglio, che, nei limiti delle possibilità, purché non si vada a finire in un numero colossale, lo terrà presente.

PRESIDENTE: Il Consiglio è invitato a pronunciarsi su questa proposta: « *La Commissione di convalida è composta di un membro per ciascun gruppo politico rappresentato nel Consiglio* ».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Es kommt jetzt der Antrag zur Abstimmung, der dahin geht, dass in dieser Kommission jede Partei mit einem Ratsmitglied vertreten sein soll. Es waren vorher andere Anträge gestellt worden: einer, dass vier Mann hineinkommen sollen, einer aus der Südtiroler Volkspartei, einer aus der Democrazia cristiana und zwei aus den anderen Gruppen. Weiters wurde ein Antrag gestellt, dass Südtiroler Volkspartei und Democrazia cristiana ihrer zahlenmässigen Stärke entsprechend drei bzw. vier Vertreter haben sollen, alle anderen Gruppen je einen. Ich persönlich hätte gegen den ersten Antrag manche Bedenken. Es wurde später ein weiterer Antrag vorgebracht, dass jede Gruppe nur einen Vertreter haben soll, wobei aber die Kommission über jeden Beschluss dem Rate Rechenschaft ablegen soll, weil nur der Regionalrat entscheiden kann.

(Viene ora messa ai voti la proposta che in questa Commissione ogni gruppo politico sia rappresentato da un consigliere. In precedenza vi furono altre proposte; una che dovrebbero entrare a far parte quattro consiglieri, uno della Südtiroler Volkspartei, uno della Democrazia cristiana e due degli altri gruppi. Un'altra proposta prevedeva che la Südtiroler Volkspartei e la Democrazia cristiana avessero, secondo la loro forza numerica, rispettivamente tre e quattro rappresentanti, gli altri gruppi un rappresentante ciascuno. Personalmente avrei i miei dubbi sulla prima proposta. Più tardi è stata fatta

un'altra proposta secondo la quale ad ogni gruppo spetterebbe un solo rappresentante, con l'intesa però che la Commissione dovrebbe sottoporre le proprie conclusioni al Consiglio regionale, perché le decisioni possono essere prese solo da quest'ultimo).

C'è lo svantaggio che il Consiglio è obbligato a ridiscutere tutte le questioni che doveva aver già discusse la commissione.

PARIS (P.S.L.I.): Avrà molto lavoro il Consiglio perché in qualche caso dovrà essere contro il parere della Commissione. Ad ogni modo la cosa è già in votazione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio-S.V.P.): Es kommt der Antrag zur Abstimmung: Ein Mann pro Partei.

(Si vota la seguente proposta: un membro per ciascun gruppo politico).

ERCKERT (S.V.P.): Volevo solo spiegare ancora una volta che questa Commissione non è una commissione politica. È una Commissione giuridica che deve decidere su questioni di atti, sono da accertare fatti in base alla legge, non come fosse una questione politica.

(Ich möchte nur betonen, dass in dieser Kommission nur Rechtsangelegenheiten vorgebracht werden sollen und sonst nichts. Daher kann man sich ohne weiteres damit einverstanden erklären, dass jede Partei durch einen Mann vertreten sein soll).

DEFANT (A.S.A.R.): È quello che ho esposto prima. Quello che tratterà la Commissione è materia opinabile. Se l'assemblea si pronuncerà in contrasto con la Commissione non cadrà il cielo.

(La votazione approva la proposta del Presidente).

PRESIDENTE: Accettata dal Consiglio la proposta che la Commissione sia composta da un membro per ogni movimento politico, il Presidente deve annunciare il nome dei consiglieri. Il Consiglio deve procedere ad una consultazione; perciò sospendo la seduta.

(Ripresa della seduta dopo 15 minuti).

PRESIDENTE: La seduta è ripresa. Accettato dal Consiglio il principio che la Commissione di convalida sia composta da tanti membri quanti sono i gruppi politici rappresentati in questo consesso ed accettato il principio che il Presidente annuncia al Consiglio i consiglieri prescelti, i nomi sono i seguenti: D.C. avvocato Rosa - S.V.P. dottor Benedikter - Partito popolare trentino tirolese Caproni - P.S.L.I. Paris - P.R.I. ingegner Dorna - P.S.I. professor Salvetti - P.C.I. Bettini-Schettini - M.A.A. e M.S.I. Cristoforetti A.S.A.R. Defant, Ind. Bolzano professor Toma.

SALVETTI (P.S.I.): Devo dire che nella dichiarazione riguardante il mio nome avevo dei precedenti che ora sono mancati; prego perciò il Presidente di sostituire il mio nome con quello del mio compagno di gruppo, consigliere Caminiti.

PRESIDENTE: Il Consiglio deve pronunciarsi sulla proposta del consigliere Salvetti, perché deroga dal principio contenuto dall'articolo 2, in base al quale il Presidente annuncia al Consiglio i nomi dei consiglieri da lui scelti. Resta la designazione del professor Salvetti.

SALVETTI (P.S.I.): Il Presidente fa la figura di proporre ma non si scopre nessun segreto se Lei, seguendo un'ottima prassi ha

interpellato appunto i gruppi per le persone. In una specie d'improvvisazione era sembrato che per ragioni di residenza a Trento dovessi essere prescelto io; ma ora la questione s'è precisata e, per un complesso di ragioni, prego caldamente il signor Presidente di sostituirmi con il collega Caminiti. È un riguardo, è una speciale preferenza che desidero manifestare.

PRESIDENTE: Accetto la proposta del consigliere Salvetti a condizione che venga convalidata dal Consiglio. Se nessuno ha nulla in contrario si ritiene rappresentante del Partito socialista italiano il consigliere Caminiti.

Sottopongo ai voti il testo dell'articolo 1 con gli emendamenti proposti: « *Il Presidente del Consiglio regionale, nella seduta successiva a quella della sua nomina, annuncia al Consiglio i nomi dei consiglieri a lui proposti dai gruppi consiliari a costituire la Commissione di convalida. Nella Commissione devono essere rappresentati tutti i gruppi politici che compongono il Consiglio regionale* ». Chi è per questa formulazione è pregato di alzare la mano.

(Segue votazione per alzata di mano).

L'artico 1 è approvato.

DEFANT (A.S.A.R.): Nella dizione non figura « *precedentemente* ».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Mettiamolo, non costa niente.

PRESIDENTE: Articolo 2 del Progetto di regolamento per la Commissione di convalida: « *I consiglieri nominati in base all'articolo 1 dal Presidente a costituire la Commissione di convalida non possono rifiutare la nomina né dare le loro dimissioni* ».

SCOTONI (P.C.I.): Bisogna modificare la parola « *scelti* », perchè abbiamo detto prima che sono annunciati.

PRESIDENTE: Proposti.

SCOTONI (P.C.I.): Che costituiscono la Commissione.

(Voci: « eletti »).

PRESIDENTE: L'articolo 2 viene proposto in questa forma: « *I consiglieri approvati a costituire la Commissione di convalida non possono rifiutare la nomina né dare le loro dimissioni* ».

CAMINITI (P.S.I.): « I consiglieri nominati ».

(Voci: « chiamati »).

PRESIDENTE: « *I Consiglieri chiamati in base all'articolo 1 a costituire la Commissione di convalida non possono rifiutare la nomina né dare le loro dimissioni* ».

CAMINITI (P.S.I.): Uno che è designato non è nominato o chiamato a costituire. La semplice designazione si può sempre rifiutare, e poi la designazione è fatta a parte. Dite: « Chiamati a costituire la Commissione nell'articolo 1 ».

AMONN (S.V.P.): La giusta parola sarebbe « *nominati* », perchè non possono rifiutare la nomina.

CAMINITI (P.S.I.): Quando uno è « *chiamato a costituire* », è già nominato.

MITOLO (M.S.I.): Osservo che non è esatto dal punto di vista legale quello che dice Caminiti, perchè un conto è la nomina,

un conto è l'essere chiamati. La nomina presuppone qualcosa che, dal punto di vista giuridico, è perfetto, presuppone un'investitura. Si può essere chiamati e non nominati.

PRESIDENTE: « *I consiglieri nominati in base all'articolo 1 per costituire la Commissione di convalida non possono rifiutare la nomina né dare le loro dimissioni* ».

(Bene, bene).

PRESIDENTE: Articolo 3: « *La Commissione di Convalida si riunisce sotto la presidenza provvisoria dell'anziano e procede alla propria costituzione nominando, a maggioranza assoluta, un Presidente, un vice-Presidente e un Segretario* ».

Approvato.

Articolo 4: « *Il Presidente della Commissione distribuisce fra i membri i documenti della elezione dei consiglieri regionali. Ciascun relatore presenterà le sue conclusioni al Presidente della Commissione* ».

PARIS (P.S.L.I.): Propongo la formula: « Ciascuno potrà portare le sue conclusioni alla Commissione » e non al « Presidente della Commissione ».

MITOLO (M.S.I.): La presentazione presuppone un atto anche materiale; ritengo che sia giusto dire « Al Presidente della Commissione ».

CAMINITI (P.S.I.): L'eccezione fatta dal collega Mitolo è inconsistente: La Commissione è una entità che possiede una sua configurazione giuridica. Non è detto che la consegna debba essere fatta alla Commissione quando si riunisce. Nessuna presentazione di atti o documenti si potrebbe fare a nessun organo ufficiale.

PRESIDENTE: La formula dell'emendamento proposto è: « *Ciascun relatore presenterà le sue conclusioni alla Commissione* ».

Chi è d'accordo per l'emendamento è pregato di alzare la mano. Approvato, nel testo seguente: « *Il Presidente della Commissione distribuisce fra i membri i documenti di elezione dei consiglieri regionali.*

Ciascun relatore presenterà le sue conclusioni alla Commissione ».

Segue l'articolo 5: « *La Commissione esamina tutti i processi verbali e qualora riscontri che agli eletti manchi qualcuna delle condizioni stabilite dalla legge per la eleggibilità propone l'annullamento della sua elezione* ».

PARIS (P.S.L.I.): Vorrei un chiarimento. Mi sembra che ci sia una contraddizione. Il Presidente della Commissione distribuisce gli atti poi la Commissione esamina i processi verbali. Ma gli atti sono stati precedentemente distribuiti ai singoli commissari i quali relazioneranno sull'esame da loro compiuto. Quindi mi pare che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla relazione di ogni singolo commissario.

BALISTA (D.C.): Si potrebbe dire: « La Commissione esamina tutte le relazioni e qualora riscontri ecc. ». La dizione si riferisce evidentemente alle relazioni e agli atti allegati.

CAMINITI (P.S.I.): Io mi preoccupo di questo: Non vorrei che la Commissione si limitasse a giudicare solo il referto o la relazione del relatore che potrebbe essere inficiata da una interpretazione personale. Dovrebbero essere esaminate le risultanze del relatore come anche gli atti perché altrimenti

non ci sarebbe sufficiente garanzia. Proporrei quest'emendamento: « La Commissione esamina la relazione ed i relativi atti ».

PARIS (P.S.L.I.): I processi verbali si riferiscono ai documenti delle Sezioni elettorali; e comprendo che questi siano esaminati dai singoli commissari. La Commissione invece, dovrebbe esaminare tutti i documenti circa ogni singolo consigliere, cioè i documenti che si presentano all'atto della candidatura. Ora qui si suppone che la Commissione esamini tutti i processi verbali e, semmai, tutti quelli che non crede di accettare dalla relazione fatta dal singolo commissario.

PRESIDENTE: La formulazione proposta dai consiglieri Caminiti e Paris potrebbe essere abbinata dicendo: « La Commissione esamina i processi verbali, nonché le relazioni e relativi atti ».

BALISTA (D.C.): « Esamina le relazioni ed "occorrendo", i processi verbali ».

Voci: « E » su richiesta, « i processi verbali nonché i relativi atti ».

UNTERRICHTER (D.C.): Fra i documenti delle elezioni senza dubbio ci sono i processi verbali. « Ciascun relatore presenterà le sue conclusioni alla Commissione la quale prenderà le proprie decisioni, trasmetterà le sue decisioni al Consiglio ».

(Voci: « e approva le relazioni »).

PRESIDENTE: « La Commissione esamina le relazioni e, occorrendo i processi verbali allegati, e qualora riscontri che all'eletto manchi alcuna condizione stabilita dalla legge per l'eleggibilità propone l'annullamento della elezione di lui ».

PARIS (P.S.L.I.): I processi verbali ed i documenti personali sono due cose nettamente distinte: ora la Commissione approva ed esamina la relazione ed occorrendo i processi verbali ed i documenti validi per la candidatura di ogni singolo consigliere; nel caso di deficienze o mancando le condizioni stabilite dalla legge annulla le elezioni.

SCOTONI (P.C.I.): Sembra che il lavoro della Commissione a quanto s'è potuto sentire sia di duplice natura. Da una parte esaminare se nei consiglieri eletti esistano le condizioni previste per la eleggibilità, quelle che per la Camera dei deputati sono previste dagli articoli 46 e 74; dall'altra esaminare i processi verbali delle varie sezioni elettorali, e le schede contestate. Bisognerebbe distinguere perché qui si accavallano le due cose.

PRESIDENTE: La distinzione proposta dal consigliere Scotoni esiste negli articoli seguenti del regolamento. È evidente che l'articolo 5 si riferisce solo all'esame dei processi verbali delle elezioni, mentre invece l'articolo 7 riguarda anche l'esame di eventuali ricorsi, che fossero stati inoltrati. Qui subentra il caso dei documenti da discutere e da esaminare, che sono separati dal materiale dei processi verbali.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei un chiarimento. Abbiamo ammesso che la Commissione esamina le relazioni e, occorrendo, i processi verbali. Mi pare che l'eleggibilità non potrebbe risultare soltanto dall'esame dei processi verbali, ma dall'esame di quei documenti che i candidati sono tenuti a presentare. Allora perché si fanno esaminare i processi verbali? Per vedere se manca qualche condizione presupposta dalla legge? Non sarà

certo esaminando il verbale del seggio elettorale di Volano che si viene a sapere se un candidato è nelle condizioni richieste o meno.

CAMINITI (P.S.I.): Io avevo proposto che si esaminassero le relazioni ed, occorrendo, gli atti e i processi verbali: quando facessimo così avremo detto tutto, ma dobbiamo dirlo in questo primo punto. Poi scendiamo all'articolo 7 dove avviene la distinzione delle questioni riguardanti la situazione personale. Mi sembra che basti dire che si esaminano occorrendo gli atti e i processi verbali allegati.

PRESIDENTE: La formulazione dell'articolo 5 è: « *La Commissione esamina le relazioni ed occorrendo gli atti ed i processi verbali allegati e qualora riscontri che all'eletto manchi alcuna condizione stabilita dalla legge per l'eleggibilità, propone l'annullamento delle elezioni* ».

Chi è d'accordo alzi la mano. Approvato.

PARIS (P.S.L.I.): Vengono registrati quelli che votano?

PANIZZA (D.C.): Sì.

PARIS (P.S.L.I.): Io voto contro.

PRESIDENTE: Chi è contrario alla formulazione dell'articolo 5 alzi la mano.

Approvato con 5 voti contrari.

PRESIDENTE: Articolo 6: « *Perché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta* ».

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei sapere se per « *protesta per vizio di operazione elettorale* » s'intendono anche le proteste che sono

state fatte dagli scrutatori e rappresentanti di lista quando vengono esaminate le schede presso le varie sezioni. Queste contestazioni da chi vengono esaminate? Da nessuno. Se a sua volta la cosa non viene ripresa e poi esaminata, nessuno lo sa. Il Tribunale non ha esaminato le schede contestate.

SALVETTI (P.S.I.): Mi pare che il vizio delle operazioni elettorali debba essere constatato anche dell'esame dei processi verbali di cui sopra. È duplice la forma della protesta. Il vizio può essere contestato dall'esame interno tecnico della Commissione, quindi può venire per questa via anche l'annullamento.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'articolo 6 alzi la mano.

Approvato.

PRESIDENTE: Articolo 7: « *Le proteste elettorali debbono essere firmate o da cittadini del Collegio o da candidati che vi ottennero voti; le firme devono essere legalizzate dal Sindaco del comune dove i firmati hanno domicilio.*

Non possono essere prese in considerazione proteste che siano pervenute alla Segreteria del Consiglio regionale oltre la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti ».

SCOTONI (P.C.I.): La protesta messa a verbale da uno scrutatore viene presa in considerazione?

PRESIDENTE: Questa protesta viene esaminata dalla Commissione.

MITOLO (M.S.I.): Io propongo l'abolizione della legalizzazione della firma. Infatti come sappiamo questa presentazione della

protesta è vincolata al termine preclusivo di venti giorni. Dobbiamo tener presente che sono state presentate delle proteste senza essere a conoscenza di questa limitazione che avrebbe un valore retroattivo.

Propongo che vengano prese in considerazione tutte le proteste.

(Voci: ha ragione).

PRESIDENTE: È proposta all'articolo 7 la eliminazione della parte che riguarda la legalizzazione della firma da parte del Sindaco del comune.

CAMINITI (P.S.I.): Intanto il consigliere Unterrichter ha chiesto chiarimenti sulla dicitura « Pratica elettorale » e mi associo a questa richiesta. L'accenno fatto dal consigliere Mitolo ha valore fino ad un certo punto. Egli dice: « *I venti giorni per le proteste sono trascorsi; come facciamo adesso a legalizzare dei documenti che ormai sono stati presentati, giacché è decorso il tempo?* ». Nel caso particolare si possono prendere in considerazione le proteste.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Osservo che è assurdo l'inserimento della frase: « *le firme devono essere legalizzate dal Sindaco del comune dove i firmatari hanno domicilio* », perché se ogni firma deve essere legalizzata non possono essere prese in considerazione proteste che siano pervenute alla sera, comunque dopo la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti. Noi facciamo valere un Regolamento in data 20 gennaio che prevede uno spostamento di termini retroattivo, fissato al 25 dicembre.

PRESIDENTE: Non si prevede nessun spostamento, in quanto i termini di legge dei venti giorni si devono rispettare. Le proteste devono essere legalizzate dal Sindaco.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Potrebbero essere legalizzate in seguito.

(Voci: Sì! Sì!).

MITOLO (M.S.I.): Come possono essere legalizzate queste firme se non sono state fatte alla presenza del Sindaco? Il Sindaco non può legalizzare una firma che non sia posta in sua presenza. Legalizzare le firme di ricorsi già fatti è anti giuridico. Si dovrebbe fare il ricorso, e siamo allora fuori dei termini.

CAMINITI (P.S.I.): Il termine dei venti giorni non è posto per la firma e legalizzazione, è posto per la presentazione. Quindi un documento, a mio avviso, che è stato presentato nei termini di legge, entra nei termini ed è valido. Un atto successivo dispone che il documento deve avere determinate sanzioni, e questo si può fare successivamente senza che vengano intaccati o comunque interrotti i termini per la presentazione dell'atto. D'accordo che la legalizzazione deve essere fatta dal Sindaco presente l'interessato, ma questo non esclude che l'interessato rifaccia la firma all'atto della legalizzazione.

MITOLO (M.S.I.): La legge non stabilisce che le firme devono essere legalizzate, ma che le proteste devono essere presentate entro venti giorni. Questo significa che si va oltre la legge. Perché noi dobbiamo andare oltre la legge? È una questione di principio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi pare che la cosa si concili così. Siccome l'osservazione dell'avvocato Mitolo ha un contenuto di serietà giuridica, non possiamo non tenerne conto. Il nostro Regolamento ha una funzione che si prolunga nel tempo; lasciamo il testo così stabilito, chiaro rimanendo che per le contestazioni già pre-

sentate nei termini di legge la disposizione non si applica per quanto riguarda l'autentica della firma.

PRESIDENTE: Ai voti questa precisazione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Solo questa precisazione.

BALISTA (D.C.): Nell'intesa che per questa volta viene rispettato il termine di legge previsto e, rispettivamente, non viene richiesta la legalizzazione o l'autenticazione da parte del Sindaco.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'articolo rimane quello che è.

PRESIDENTE: Per questa chiarificazione s'intende valido il verbale. Viene proposta la votazione dell'articolo 7, nella sua formulazione attuale. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

(Approvato a maggioranza con tre contrari).

PRESIDENTE: Articolo 8: « *In caso di contestazione, le parti potranno presentare nuovi documenti o deduzioni entro un termine di 20 giorni dalla comunicazione della contestazione. Le parti possono prendere visione presso la segreteria del Consiglio degli atti e delle proteste contenute nel piego elettorale* ».

PUPP: (S.V.P.): Vuol mettere 20 giorni invece di 10?

PRESIDENTE: Metto in votazione la proposta. — Approvato. — Articolo 9: « *La Commissione di convalida determina il giorno,*

l'ora e il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata e ne darà comunicazione agli interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita ».

Approvato.

PRESIDENTE: Articolo 10: « *La Commissione ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il consigliere eletto; così quelli come questo possono produrre testimoni e portare prove. È facoltà della Commissione chiamare d'ufficio testimoni e, quando occorra, stabilire la loro indennità. I consiglieri regionali non sono ammessi a patrocinare davanti alla Commissione, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Forse invece di dire « *Produrre testimoni e portare prove* », potrebbe essere detto « *portare prove* » anche non testimoniali.

PRESIDENTE: È proposto di sostituire la frase « *farsi rappresentare e produrre testimoni* » con altra detta.

Approvato.

PRESIDENTE: Articolo 11: « *Le conclusioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, si riteranno per la convalidazione* ».

BALISTA (D.C.) C'è la formulazione combinata proposta dall'avvocato Odorizzi, e credo che quella possa essere accettata.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Avevo proposto di fondere i due articoli in una dizione più semplice: « *La Commissione darà relazione del suo lavoro al Consiglio regionale che delibererà* ».

PRESIDENTE: È proposta la soppressione dell'art. 11 e la formulazione dell'art. 12 in questo senso: « *La Commissione darà relazioni del suo lavoro al Consiglio regionale che ne delibererà* ». È posto ai voti; chi approva alzi la mano.

Approvato ad unanimità.

Articolo 13 divenuto ora articolo 12: « *Il lavoro della Commissione dovrà essere compiuto entro tre mesi dal giorno della sua nomina* ».

PRESIDENTE: Osservo che il testo della Camera dei deputati assegna 18 mesi di tempo alla Commissione di convalida.

(Voci: Tre mesi - quattro mesi!)

CAMINITI (P.S.I.): Un chiarimento. Da segnalazioni che mi sono state fatte in mattinata, desidero sapere se questa dicitura « *Esame delle elezioni regionali* » si riferisca alla possibilità che abbia il Consiglio indipendentemente dal termine e provvedimenti previsti dalla legge, di esaminare per proprio conto la posizione dei singoli consiglieri. Io non sono di questa tesi. Ma qualcuno m'ha detto che si debba interpretare in questo modo. Gradirei un chiarimento.

PRESIDENTE: Il compito della Commissione ritengo sia ristretto a quello che dicono gli articoli precedenti e in particolare l'articolo 6.

CAMINITI (P.S.I.): Precisiamo, per chiarire un contrasto: sia in sede elettorale che per le proteste previste dall'articolo 6.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Nella precedente discussione, quando abbiamo preso in esame gli articoli 5, 6, 7,

è stato detto: « *il compito della Commissione è duplice. La Commissione deve esaminare, per suo conto, per ogni consigliere eletto — anche se non siano state presentate proteste — se esistano le condizioni previste dalla legge per l'eleggibilità. Altro compito è quello di prendere in esame le proteste presentate e gli atti anche se non è stata presentata nessuna protesta. Ma se nei confronti di qualcuno esiste la condizione di non eleggibilità, il Consiglio deve deliberare* ».

BALISTA (D.C.): Propongo all'articolo 12: « *Il lavoro della Commissione dovrà essere compiuto entro sei mesi dal giorno della sua nomina* ». (Voci: entro quattro). Non faccio questioni di tempo!

PRESIDENTE: È proposto un emendamento all'articolo 12 che verrebbe modificato così: « *Il lavoro della Commissione dovrà essere compiuto entro quattro mesi* ». Quattro mesi dalla nomina della Commissione di convalida.

BALISTA (D.C.): Entro quattro mesi dal giorno della sua nomina.

CAMINITI (P.S.I.): Un'aggiunta: «salvo eventuali proroghe».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Abbiamo sempre la possibilità di prorogare.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Desidero che non sia aggiunta la dizione: « *salvo eventuali proroghe* », perché dobbiamo cominciare a renderci ragione che non si dovranno mai fare delle proroghe, se non in via eccezionale.

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei chiedere se coloro che hanno elaborato la dizione dell'articolo 13 (12), hanno tenuto conto della mole di lavoro che attende la Commissione. Perché dobbiamo tenerci al campo pratico. Siamo certi che entro quattro mesi questo lavoro, che è delicato, lungo e faticoso, potrà essere esaurito? È inutile dire quattro, cinque, sei mesi? Sappiamo noi quello che dobbiamo fare!

PRESIDENTE: Se alla Camera dei deputati sopra cinquecento membri si davano diciotto mesi, mi pare che su quarantasei consiglieri quattro mesi siano sufficienti. Propongo all'approvazione l'articolo 12 nella formulazione già preletta. *« Il lavoro della Commissione dovrà essere compiuto entro quattro mesi dal giorno della nomina ».*

Voci: Della « sua » nomina.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con questa formulazione è pregato di alzare la mano.

Approvato.

PRESIDENTE: A questo punto il consigliere Scotoni presenta un testo che dovrebbe far testo per un nuovo articolo. Il testo dell'articolo è: *« Al lavori della Commissione può prender parte, pur senza diritto di voto, ma con facoltà di interloquire, un rappresentante per ognuno dei partiti o movimenti che pur avendo partecipato alle elezioni regionali non hanno in seno al Consiglio regionale un loro eletto. »*

Voci: No! No!

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Voterò contro, perché si tratta di una Commissione che si riunirà anche alla presenza del pubblico; quindi ammettere, pur senza diritto di voto, elementi di partiti non eletti, vuol dire ammettere il pubblico alle discussioni della Commissione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Accetterei la proposta del consigliere Scotoni perché uno dei compiti della Commissione è quello di rivedere tutti gli atti elettorali prendendo in esame le 7.000 schede contestate. L'esame di queste schede può portare a degli spostamenti che possono interessare i partiti che hanno visto un loro candidato escluso e che forse domani può entrare a far parte del Consiglio. Per questo concetto di maggior garanzia e completa libertà nell'esame di questi atti, credo che la proposta del consigliere Scotoni sia accettabile.

DEFANT (A.S.A.R.): Non posso approvare la proposta dei consiglieri Scotoni ed Odorizzi, in quanto che si infirma la sovranità del potere legislativo cui competerà la decisione. Sarà facoltà della Commissione di chiamare di volta in volta quando sono in gioco i loro interessi, i rappresentanti dei partiti interessati. Comunque, il principio vieta nel modo più rigoroso che, cittadini non eletti, possano partecipare a quelle operazioni che sono di esclusiva competenza della Commissione.

SALVETTI (P.S.I.): Non vedo francamente questo intervento. Comunque potrebbe distinguere la sede in cui discutere. Direi che l'eventuale presenza d'estranei sia messa nell'esame che si riferisce ai processi verbali o praticamente alle schede contestate nelle operazioni elettorali, non sulla eleggibilità dei consiglieri.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È giusto.

PRESIDENTE: Propongo l'accettazione o il rifiuto del testo proposto dal consigliere Scotoni, del quale do nuovamente lettura.

SCOTONI (P.C.I.): Accetto la modifica proposta dal consigliere Salvetti nel senso che « la presenza di estranei può essere ammessa solo all'esame riferentesi ai processi verbali delle schede contestate nelle operazioni elettorali ».

BALISTA (D.C.): Forse era già compreso nell'articolo 10 che dice: « *La Commissione ammette alla sua presenza il sottoscrittore della protesta che può portare prove . . .* ». È una precisazione che basta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Propongo un emendamento: « Alle sedute della Commissione nelle quali si esaminano i verbali elettorali e le schede contestate, ecc. ».

(Voci: d'accordo!)

DEFANT (A.S.A.R.): Non ho capito bene l'emendamento proposto dal consigliere Odorizzi.

PRESIDENTE: Il testo sarebbe: « *Alle sedute della Commissione nelle quali si esaminano verbali elettorali e schede in contestazione può prender parte senza diritto al voto ma con facoltà di interloquire, un rappresentante per ognuno dei partiti o movimenti che, pur avendo partecipato alle elezioni regionali, non hanno in seno al Consiglio regionale un loro eletto* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Propongo di porre in votazione il rigetto dell'articolo. Se viene rigettato dalla maggioranza sarebbe superfluo votare la proposta. Prego il consigliere Magnago di ripetere in tedesco i termini del dibattito.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Wir haben jetzt über die Annahme oder Ablehnung eines Vorschlages abzustimmen, der dahin geht, dass zu dieser Kommission, die über die Wählbarkeit der einzelnen Räte bestimmen soll, auch Vertreter von Parteien, die nicht gewählt worden sind — natürlich nur mit beratender Stimme — zugezogen werden sollen, wenn es sich darum handelt, die Wahlprotokolle und die strittigen Wahlzettel zu überprüfen. Ich persönlich bin dagegen.

(Dobbiamo ora votare l'accettazione o il rifiuto di una proposta tendente a invitare a prendere parte a questa Commissione che dovrà esprimersi sulla eleggibilità dei singoli consiglieri, anche rappresentanti di partiti che non hanno un loro eletto - naturalmente con solo voto consuntivo - quando si tratta di esaminare i verbali elettorali e le schede contestate. Personalmente sono contrario alla proposta).

ERCKERT (S.V.P.): Abbiamo già una Commissione consistente di dieci persone. Se vogliamo aggiungerne ancora tre o cinque, mi sembra inutile perché quelli che sono nella Commissione useranno la massima giustizia e decideranno bene. Non è necessario altro. Noi siamo contrari.

Wenn diese Kommission schon zehn Mitglieder zählt, sehe ich nicht ein, warum neue Mitglieder hinzukommen sollen.

(Se questa Commissione conta già dieci membri non vedo la necessità di aggiungerne altri).

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'accettazione o il rigetto della proposta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il rigetto prima!

PRESIDENTE: Viene proposto al Consiglio il rigetto dell'articolo nuovo. Chi è per il rigetto di quest' articolo alzi la mano.

(Segue votazione: 23 Sì, 15 No). La proposta è respinta.

PRESIDENTE: Articolo 13: « *I verbali della Commissione di convalida sono firmati dal Presidente e dal Segretario* ».

Articolo 14: « *Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio regionale* ».

Approvati.

ODORIZZI (Presidente dalla Giunta - D.C.): Quand'è che questa Commissione entra in funzione?

DEFANT (A.S.A.R.): Prego invitare il consigliere più anziano che fa parte della Commissione a prendere l'iniziativa della prima convocazione.

PRESIDENTE: Il Consigliere più anziano fra quelli designati è pregato di prendere conoscenza dell'impegno di convocare la Commissione. Rileggo i nomi dei consiglieri che fan parte della Commissione. Il consigliere Dorna, anziano della Commissione, convocherà la Commissione secondo il Regolamento.

Dichiaro tolta la seduta. (Ore 13.55)

